

**A tutte le Società interessate
Chiarimento n° 1**

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "All Risk" Patrimonio mobiliare per le esigenze del Policlinico Tor Vergata per la durata di 24 mesi. CIG 8880281FB1.

In merito alla procedura di gara in oggetto sono pervenute da parte di una Società le seguenti richieste di chiarimenti:

QUESITO n. 1:

Si chiede conferma che la polizza NON debba garantire alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
1. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente esclusione "MALATTIE TRASMISSIBILI" oppure di consentire all'aggiudicatario di inserire detta esclusione all'atto della emissione della polizza.

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

La presente esclusione si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
1. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente allegato cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

RISPOSTA n. 1

Si conferma l'esclusione delle "malattie trasmissibili" come specificate nel quesito stesso e si autorizza la Compagnia aggiudicataria ad integrare detta esclusione all'atto della emissione della polizza nei termini riportati nello stesso quesito 1).

QUESITO n. 2

Si chiede conferma che la polizza NON debba garantire quanto segue:

- tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;.

In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente esclusione oppure di consentire all'aggiudicatario di inserire la stessa all'atto della emissione della polizza:

Esclusione Cyber

In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, resta inteso e concordato che:

a) Questa Polizza non copre la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione di DATI ELETTRONICI derivante da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i COMPUTER VIRUS), né la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne derivi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa o evento che contribuisca alla perdita contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Per DATI ELETTRONICI si intendono i fatti, i concetti e le informazioni convertiti in una forma utilizzabile per la comunicazione, l'interpretazione o l'elaborazione di dati elettronici ed elettromeccanici o di apparecchiature controllate elettronicamente compresi i programmi, software e altre istruzioni codificate per l'elaborazione e la manipolazione dei dati o la direzione e la manipolazione di tali apparecchiature.

Per COMPUTER VIRUS si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di COMPUTER VIRUS include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").

b) Tuttavia, nel caso in cui da uno o più eventi di cui al precedente paragrafo a) derivi uno dei Pericoli Specifici di seguito elencati, la presente Polizza, fatti salvi tutti i termini, le condizioni e le esclusioni, coprirà i danni materiali che si verifichino alle Proprietà Assicurate durante il periodo di validità della Polizza direttamente causati da tale Pericolo.

Pericoli Specifici

- Incendio
- Esplosione

Valutazione dei supporti di elaborazione elettronica dei dati

In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, resta inteso e concordato che:

Qualora i supporti elettronici di elaborazione dei dati assicurati dalla presente Polizza subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, la base di valutazione dell'indennizzo è costituita dal costo del supporto vergine (blank media) più i costi di copia dei DATI ELETTRONICI da back-up, o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e il processo di recupero (engineering), né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali DATI ELETTRONICI. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà rappresentata dal costo del supporto vergine (blank media). La presente Polizza non copre l'importo relativo al valore patrimoniale di tali DATI ELETTRONICI per l'Assicurato o del Contraente, se diverso, o per qualsiasi altra parte, anche se tali DATI ELETTRONICI non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

RISPOSTA n. 2:

Si conferma l'esclusione del rischio "Cyber" come specificato nel quesito stesso e si autorizza la Compagnia aggiudicataria ad integrare detta esclusione all'atto della emissione della polizza nei termini riportati nello stesso quesito 2).

QUESITO n. 3:

Si chiedono indicazioni in merito alla compilazione del link "<https://ec.europa.eu/fgrowth/tools-databases/espdl>" indicato alla pag. 10 punto 11.1 della "Lettera di Invito a presentare offerta", in quanto lo stesso va in errore. Pertanto risulta impossibile la compilazione del DGUE in formato elettronico mediante il sopracitato link.

RISPOSTA n. 3:

L'indicazione della compilazione del DGUE in formato elettronico riportata alla pag. 10 punto 11.1 della "Lettera di Invito" deve considerarsi un rifiuto.

Pertanto, ai fini della presentazione del DGUE i concorrenti sono tenuti alla compilazione dell'allegato denominato "All.2_DGUE_All risk" di cui alla Lettera d'invito sopracitata.

F.to Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Carla Cianciullo